ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“ GIUSTINO FORTUNATO ”
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420
Codice Scolastico SAIS04300D

Prot. 4578 A/26 Angri 12/09/13

A: Personale Docente/Ata
e,p.c DSGA/ RSU/ALBO

ANNO SCOLASTICO 2013/14

AVVISO N.22

Oggetto: VIGILANZA SUGLI ALUNNI NELLE SCUOLE-
Applicazione delle norme vigenti (C.P. - C.C. - Legislazione speciale - CCNL) ***Informativa relativa alle responsabilità derivanti dalla mancata vigilanza sugli alunni nella scuola -Obblighi a carico del personale docente e non docente:***

PREMESSA

La normativa vigente obbliga i Dirigenti scolastici ad emanare le opportune informative a tutto il personale scolastico,anche in materia di tutela individuale e collettiva degli alunni durante l'effettuazione della attività didattica,motoria, di laboratorio, di trasferimento, di inizio delle lezioni, di entrata ed uscita dal plesso scolastico, ecc. Fra le situazioni particolarmente a rischio vi sono soprattutto quelle determinate dalla condizione di coopresenza di più alunni in un determinato momento, in aula, nei corridoi, per le scale, all'uscita, nei laboratori, negli spazi per l'attività motoria e ciò, presuppone una adeguata vigilanza da parte del personale docente e non docente all'uopo preposto.

Per quanto concerne il docente, quest'ultimo, come è noto, oltre ad essere egli stesso un lavoratore (con propri diritti e doveri), deve provvedere non solo alla istruzione degli alunni, ma anche a vigilare e disciplinare gli stessi, per cui, ha l'obbligo di sorvegliare gli allievi, per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla sua tutela (senza mai lasciare i medesimi senza vigilanza).

La ***vigilanza,*** quindi, è finalizzata ad impedire che l'alunno o gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di coetanei o di terzi, nonché alle cose dell'Amministrazione o di terzi, ed infine, che restino danneggiati da atti compiuti da essi stessi, o da coetanei, o da altri.

In seguito alla mancata vigilanza sugli alunni, gli insegnanti possono incorrere in riconoscimenti di ***nculpa in vigilando"*** che potrebbero determinare delle responsabilità penali, civili, amministrativo-patrimoniali e disciplinari.

RESPONSABILITÀ PENALE

Gli alunni presenti nella scuola quindi, non possono essere lasciati senza la sorveglianza ed il docente risponde delle lesioni/danni che l'alunno abbia prodotto a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a meno che l'insegnante o il preposto non dimostri la causa di forza maggiore.I reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), perseguibili d'ufficio o di lesioni colpose (art. 590 c.p.), perseguibili a querela di parte o d'ufficio, che dovessero avvenire durante le ore scolastiche, si possono identificare come reati colposi di omissione di vigilanza, dei quali potrebbe essere chiamato a rispondere il personale scolastico.

Fra gli elementi costitutivi del reato viene, quindi, preso in considerazione l'obbligo di impedire l'evento, di cui **all'art. 40 c.p. 2° cpv., il quale recita:** ***"Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire, equivale a cagionarlo''.*** Inoltre, sotto il profilo della colpa, il reato, ai sensi dell'ari. 43 c.p., è colposo quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'insegnante ha quindi, l'obbligo giuridico di vigilare sugli alunni e di impedire l'evento dannoso.

RESPONSABILITÀ ' CIVILE

L'obbligo di vigilanza sugli allievi è inoltre previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Questi evidenziano le responsabilità del docente/preposto in ordine al danno provocato dai minori (a se stessi ed a terzi), sottoposti alla vigilanza dell'insegnante, stabilendo, in generale, una presunzione di colpa e, quindi, *ponendo a carico del docente la prova liberatoria, cioè la dimostrazione* ***"di non aver potuto impedire il fatto",*** ovvero che non vi sia stato un comportamento di dolo o colpa grave da parte dell'insegnante/preposto.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'obbligo di vigilanza sugli allievi è altresì regolamentato dall'ari. 61 della Legge n. 312 del 11/07/80, il quale recita: *"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola, per danni arrecati direttamente alla Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni* ***è limitata ai soli casi di dolo*** *o* ***colpa grave*** *nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi".* La limitazione si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza, salvo rivalsa, sempre nei casi di dolo o colpa grave.

OBBLIGHI A CARICO DEI DOCENTI

Oltre alla informazione su scritta ed a quant'altro previsto dalle norme vigenti, si ricorda che i docenti devono:
- trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, nel caso in cui l'insegnante non vada a prelevare all'ingresso i propri alunni;
- assistere all'ingresso ed all'uscita dalla scuola i propri alunni;
- essere presenti in aula sin dall'inizio del tempo di lezione;
- impiegare i tempi strettamente necessari per gli spostamenti da un'aula all'altra, evitando soste ingiustificate;
- verificare, durante il cambio dell'ora e nella eventualità che la porta dell'aula fosse ancora chiusa, la presenza del collega all'interno del locale;
- comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico/preposto il ritardo o l'assenza;
- accompagnare e sorvegliare le rispettive classi in occasione di tutti gli spostamenti necessari;
- allontanarsi dalla classe solo per cause di forza maggiore e disporre, ***in tali caso, l'affidamento degli alunni alla sorveglianza del personale ausiliario o di altro docente;***
- fermarsi nell'aula fino al termine delle lezioni, evitando le uscite anticipate degli alunni;
- educare gli alunni alla cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo su cui possono ricadere gli effetti delle azioni che potrebbero determinare eventi lesivi o danni;
- intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (es.: infastidire il compagno di banco; togliere la sedia; mettere lo sgambetto; ecc);
- informare tempestivamente il Dirigente scolastico nel caso dovessero verificarsi infortuni agli alunni o a loro stessi.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

L'omissione degli obblighi di vigilanza potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Santangelo